

TI_GERICHTE 60.2005.13 vom 13. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.13

FR: TI_GERICHTE 60.2005.13 du 13 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 60.2005.13 del 13 gennaio 2006

Regeste

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso.

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.13 Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.13 Ticino Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.13

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso.

Incarto n. 60.2005.13 Lugano 13 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusi) segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 12/13.1.2005 presentata da IS 1 patr. da: PR 1, tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 3.2.2004 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB _____), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 17/18.1.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che postula l'accoglimento del gravame nei limiti della giurisprudenza di questa Camera; richiamate altresì le osservazioni 24/25.1.2005 di PI 1, di cui si dirà - se indispensabile - in seguito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decisione 3.2.2004 l'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 - in detenzione preventiva dall'8.3.2003 al 21.3.2003 (AI 12, verbale di notifica di arresto e di decisione 11.3.2003 e AI 20, ordine di scarcerazione 21.3.2003) - a seguito della denuncia penale presentata il 6.12.2002 dalla PI 1, _____, società riconducibile alla di lui sorella _____, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, ritenuto tra l'altro che "(...) la cristallina tesi della parte civile avanzata all'inizio dell'inchiesta si è ben presto rivelata debole, contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalle sue successive prese di posizione", che "l'investimento contestato è in verità in sintonia con altre operazioni analoghe per importanza e tipologia" e che "la passività e l'atteggiamento processuale di _____ dimostra che IS 1 abbia goduto di un mandato molto ampio; significativo il fatto che le lamentele della parte civile si riferiscano oggi soltanto ad un investimento dall'esito negativo ma che non toccano altre operazioni, anche se nel frattempo conclusesi con risultati neutri" (decreto di abbandono 3.2.2004, p. 4); che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 22'310.-- per spese di patrocinio, CHF 24'922.80 a titolo di danno emergente e CHF 2'800.-- a titolo di riparazione del torto morale

(istanza 12/13.1.2005, p. 9); che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l'istante postula la rifusione della nota professionale 17.6.2004 del suo allora patrocinatore avv. _____ di CHF 22'310.-- [di cui CHF 20'198.90 a titolo di onorario (pari a circa 63 ore e 44 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 438.60 di spese, CHF 1'568.50 di IVA e CHF 104.-- di bollette giudiziarie)]; che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 350.--/ora (cfr. nota professionale dettagliata allegata all'istanza 12/13.1.2005), non è conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 250.--/ora, come da prassi all'epoca del mandato; che il dispendio orario esposto appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie; che, esaminato l'incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ammettere un dispendio orario, pari a 34 ore e 40 minuti, di complessivi CHF 8'666.65, di cui vengono ammessi 120 minuti inerenti al colloquio con il cliente del 23.1.2003 (l'onorario esposto apparendo eccessivo in relazione alla fattispecie, tenuto inoltre conto del fatto che sono stati ammessi

tutti gli altri colloqui indicati), 15 minuti inerenti alla lettera al MP del 13.2.2003, trattandosi di uno scritto di una pagina (AI 5), 120 minuti inerenti all'interrogatorio 10.3.2003 (AI A5, iniziato alle ore 14.00 e terminato alle ore 16.30) e al colloquio con il PP di medesima data, 80 minuti inerenti all'interrogatorio 13.3.2003 (AI A6, iniziato alle ore 8.30 e terminato alle ore 9.50), 80 minuti inerenti all'interrogatorio 14.3.2003 (AI A7, iniziato alle ore 14.30 e terminato alle ore 15.50), 30 minuti inerenti all'interrogatorio 18.3.2003 (AI A8, iniziato alle ore 13.21 e terminato alle ore 13.48), 60 minuti inerenti all'interrogatorio 7.4.2003 (AI A11, iniziato alle ore 11.35 e terminato alle ore 12.01) e al colloquio con il cliente di medesima data, 80 minuti inerenti agli interrogatori del 10.4.2003 (AI A12 - A13, iniziati alle ore 14.15 e terminati alle ore 15.35), 5 minuti inerenti al colloquio telefonico con il cliente per rinvio udienza del 28.4.2003, 10 minuti inerenti al colloquio telefonico con il cliente del 30.4.2003, 80 minuti inerenti al colloquio con il cliente e all'interrogatorio 28.5.2003 (AI A14, iniziato alle ore 9.49 e terminato alle ore 10.40) e 90 minuti inerenti alle conferenze (60 minuti) e ai colloqui telefonici (15 minuti) con la moglie, non essendo compito di un legale fornire prestazioni di sostegno morale; vengono inoltre stralciate le prestazioni del 14.1.2003 "tel di un amico", 23.1.2003 "lettere", del 12.3.2003 "tel di _____", non essendo meglio specificate e le prestazioni dal 6.10.2003 al 8.10.2003 inerenti alle osservazioni 6.10.2003 trasmesse al Giar (AI 34), essendo il reclamante stato condannato a versargli l'importo di CHF 250.-- a titolo di ripetibili (AI 34, decisione 29.1.2004, p. 5, inc. Giar _____), da considerarsi quale importo adeguato; non vengono inoltre ammesse le prestazioni del 23.9.2003 "telefonata del cliente dallo studio" e 25.9.2003 "tel del cliente dall'ufficio", non apparendo giustificate, ritenuto che le telefonate non sono state effettuate dal patrocinatore; che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 259.60, stralciate quelle inerenti alla procedura di reclamo dinanzi al Giar, come in precedenza, e CHF 104.-- per le bollette giudiziarie (fotocopie MP, non soggette all'IVA), per complessivi CHF 363.60; che l'IVA al 7.6 % - calcolata su CHF 8'926.25 - ammonta a CHF 678.40; che a IS 1 va pertanto rifiuto - a titolo di spese legali - l'importo complessivo di CHF 9'708.65; che - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante chiede il risarcimento dell'importo complessivo di CHF 24'922.80, sostenendo che a seguito del suo arresto sarebbe " (...) stato estromesso e allontanato con notevole pregiudizio finanziario dalla società _____, per la quale operava e con la quale aveva valido contratto di lavoro e della quale era amministratore unico con firma individuale (doc. M)", che "da queste funzioni (...) è stato sostituito senza neppure essere informato e senza formalmente ricevere le dimissioni", che "il suo nome in qualità delle suddette funzioni è stato cancellato a RC in data 11.4.2003 (doc. N)" e che "il danno diretto subito in conseguenza di ciò è il mancato versamento dei salari arretrati di 3 mensilità di fr. 2'769.20 cadauna (fr. 36'000.--/13 mensilità) oltre che

dell'indennità per i sei mesi di preavviso della disdetta, previsti nell'ambito del contratto di lavoro sottoscritto in data 30.8.2002 ” (istanza 12/13.1.2005, p. 5 e 6; doc. M - T ivi allegati); che dalla documentazione prodotta dall'istante risulta che egli dall'1.9.2002 è stato assunto in qualità di amministratore unico della _____
_____, con sede ad _____ - ora _____
_____ in liquidazione (in scioglimento: 24.1.2005, cfr. estratto RC del distretto di _____) - con una retribuzione di tredici mensilità a CHF 36'000.-- annui (doc. M, copia contratto di lavoro 30.8.2002); che dall'estratto RC risulta che l'iscrizione del qui istante, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della suddetta società, è stata effettivamente radiata l'11.4.2003 (FUSC: 17.4.2003) e che lo stesso è stato sostituito da altra persona (cfr. estratto RC del distretto di _____); che, per corroborare la sua tesi, ha prodotto copia dello scritto 4.9.2003 trasmesso dal suo allora patrocinatore avv. _____ alla _____
_____, da cui risulta soltanto che tra le parti vi è stato uno scambio epistolare [“ (...) ritorno sul mio scritto del 20.6.2003 e sulla vostra risposta del 21/25.7.2003. Il mio cliente contesta quanto da voi asserito. Egli è al beneficio di un valido contratto, mai disdetto. Egli ha incontrato il 25.3.2003 il direttore _____ per concordare un incontro per la chiusura dei conti. Non ha più sentito nulla ed è stato sostituito da amministratore senza neppure essere informato. Il mio cliente chiede quindi i 3 mesi di arretrato e i 6 mesi di disdetta. Inoltre chiede regolare scarico. (...) ” (doc. T, copia scritto 4.9.2003 allegato all'istanza 12/13.1.2005)]; che se è vero che l'istante è stato radiato dal registro di commercio dopo la sua scarcerazione e che appare quindi che ci possa essere un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale aperto nei suoi confronti e l'eventuale danno da lui subito a seguito della sua radiazione, rispettivamente della perdita del posto di lavoro come amministratore unico, è altrettanto vero che dal contenuto del predetto scritto non traspare che egli sia stato licenziato proprio a causa della procedura penale aperta nei suoi confronti; che da questo scritto appare invero che tra le parti era sorta una controversia inerente alla risoluzione del rapporto di lavoro; che giova al proposito rilevare che l'istante non ha - come avrebbe potuto e dovuto - indicato se, a seguito dello scritto 4.9.2003, ha - se del caso - raggiunto un accordo extragiudiziario con il suo ex datore di lavoro, rispettivamente se ha promosso un'azione civile alla competente Pretura invocando la disposizione di cui all'art. 337c CO (licenziamento ingiustificato); che del resto è sintomatico il fatto che l'istante non abbia prodotto gli scritti 20.6.2003 e 21/25.7.2003 menzionati nella lettera 4.9.2003 e che non abbia fornito delucidazioni sulla posizione presa dalla _____ in merito al suo licenziamento; che di conseguenza l'istante non ha sufficientemente comprovato, come gli incombeva, di aver effettivamente subito un pregiudizio in relazione al rapporto di lavoro conclusosi con detta società; che non avendo fatto fronte al proprio onere probatorio per quanto riguarda il risarcimento per perdita di guadagno e non avendo fatto valere altre pretese (cfr. istanza 12/13.1.2005, p. 9), nulla può quindi essergli riconosciuto a questo titolo; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato proscioltto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso

concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto " metodo bifasico " (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111); che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che l'istante domanda al proposito l'importo complessivo di CHF 2'800.-- - CHF 200.-- per ogni giorno di detenzione subita - a titolo di riparazione del torto morale (cfr. istanza 12/13.1.2005, p. 7 ss.); che è stato detenuto dall'8.3.2003 al 21.3.2003 [AI 12, verbale di notifica e di decisione 11.3.2003 (" arrestato l'8.3.2003 a _____ e giunto in Ticino il 10.3.2003 ") e AI 20, ordine di scarcerazione 21.3.2003]; che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto ammonta a quattordici giorni; che in base alla prassi di questa Camera all'istante - il quale ha del resto prodotto un certificato medico comprovante la sua evidente sofferenza psichica scaturita dall'apertura del procedimento penale a suo carico (cfr. doc. C, certificato medico 13.9.2004 allegato all'istanza 12/13.1.2005) - va risarcita la somma di CHF 2'800.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione, come postulato; che l'istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede; che nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell'istanza - un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA; che l'indennità complessiva ammonta a CHF 12'708.65, di cui CHF 9'708.65 per spese di patrocinio, CHF 2'800.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede; che interessi di mora non sono pretesi; che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il

procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; che nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all'art. 322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell'istante - come si evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato; che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 3.2.2004 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB _____), rifonderà a IS 1, _____, già in _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 12'708.65. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione : per conoscenza : terzi implicati PI 1 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.